



COMUNE DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE



***NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2022***

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D. Lgs 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha introdotto una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui si citano le più importanti:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazione di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico – patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono-programmi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dell'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Preliminarmente non può non sottolinearsi come lo strumento finanziario 2020-2022 venga predisposto ben oltre i termini previsti dal legislatore nazionale per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Le cause di tale notevole ritardo sono riconducibili alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente intervenuta, ai sensi degli artt. 244-246 del TUEL, con delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019. Inoltre, è opportuno evidenziare che questo ente ha ottemperato, nei termini previsti, agli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 251 e 259, comma 3, del TUEL adottando, in data 14.03.2019, le seguenti deliberazioni di C.C.: n. 7 del 14.03.2019 - diritti accesso agli atti;

n. 8 del 14.03.2019 - oneri concessori;
n. 9 del 14.03.2019 - diritti di segreteria e di istruttoria SUAPE;
n. 10 del 14.03.2019 - sanzioni su abusi edilizi;
n. 11 del 14.03.2019 - tariffe matrimoni civili;
n. 12 del 14.03.2019 - tariffe servizio idrico integrato;
n. 13 del 14.03.2019 - mensa scolastica;
n. 14 del 14.03.2019 - servizi a domanda individuale istituti culturali;
n. 15 del 14.03.2019 - tariffe museo etnoantropologico;
n. 16 del 14.03.2019 - tariffe museo civico;
n. 17 del 14.03.2019 - tariffe TARI;
n. 18 del 14.03.2019 - diritti cimiteriali;
n. 19 del 14.03.2019 - addizionale comunale IRPEF;
n. 20 del 14.03.2019 - IMU e TASI;
n. 21 del 14.03.2019 - Imposta di soggiorno;
n. 22 del 14.03.2019 - TOSAP;
n. 23 del 14.03.2019 - imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Inoltre, nel 2020, il Consiglio Comunale ha approvato:

- con deliberazione n. 35 del 16.07.2020 il Consiglio Comunale ha approvato, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019, il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU);
- con deliberazione n. 36 del 16.07.2020 il Consiglio Comunale ha approvato, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019, le nuove aliquote IMU;
- con deliberazioni nn. 48 e 49 del 23.09.2020 il Consiglio Comunale ha approvato, rispettivamente, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e il P.E.F e le tariffe per il 2020;

Si rileva, inoltre, che con deliberazione di G.M. n. 50 del 14.03.2019, così come modificata, a seguito di richiesta pervenuta dal Ministero dell'Interno, con deliberazione di G.M. n. 95 del 18.04.2019, è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente rapportandola alla media dipendenti/popolazione secondo i dettami disciplinati dal combinato disposto degli artt. 259, comma 6, e 263, comma 2, del TUEL e che, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, sono stati approvati, con deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 22.01.2020 il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e con deliberazione della Giunta Municipale n. 253 del 31.12.2020 il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022.

Il Ministro dell'Interno con Decreto n. 0173781 del 3.12.2020 ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 e ha disposto, all'art 5, di deliberare, entro centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso, il bilancio di previsione 2020-2022.

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa.

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Nel prospetto degli equilibri di bilancio si evidenzia che gli equilibri vengono raggiunti applicando i principi contabili disciplinati dall'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 e dall'art. 6, comma 6, della Legge Regionale 5/2014.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità

E' bene comunque rappresentare sin d'ora che tali stanziamenti, sono ampiamente controbilanciati e compensati, in uscita, dal fondo crediti dubbia esigibilità che tiene conto, in questo Comune, della bassa percentuale di riscossione che si è registrata sui tributi oggetto di accantonamento al FCDE. Pertanto, è alquanto ridotto il rischio di poter impiegare risorse che non sono ancora effettivamente disponibili, tenuto all'uopo conto della natura e della funzione del fondo di cui si è detto e si dirà nel contesto della presente nota integrativa, avente natura di garanzia rispetto alle reali capacità di riscossione dell'ente.

Per le entrate tributarie in genere si è tenuto conto, tra l'altro, dell'incremento delle aliquote e dell'abrogazione delle agevolazioni ed esenzioni intervenute con l'approvazione delle sopraccitate delibere di Consiglio Comunale in applicazione del combinato disposto degli artt. 251 e 259, comma 3, del TUEL.

Per le entrate del titolo II si è tenuto conto di quanto pubblicato dal Ministero dell'Interno, dei decreti della Regione Siciliana di assegnazione delle risorse e delle risorse assegnate dalla Comunità Europea per progetti di digitalizzazione (Agenda urbana).

Tra i trasferimenti statali, sono comprese le somme per l'attuazione del progetto P.A.C. - Anziani e per l'attuazione del "progetto MSNA" (minori stranieri non accompagnati).

Per le entrate extra-tributarie, si è tenuto conto, così come attuato per quelle tributarie, dell'incremento delle aliquote e dell'abrogazione delle agevolazioni ed esenzioni intervenute per l'applicazione dell'art. 251 del TUEL.

Le previsioni di parte spesa sono state alquanto comprese, tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'art. 259 del TUEL, fermo restando la necessità di assicurare il soddisfacimento dei servizi obbligatori, con particolare riferimento allo smaltimento rifiuti solidi urbani, al servizio idrico integrato ed ai servizi sociali (ricovero minori e disabili), nonché delle spese obbligatorie riguardanti il personale, la telefonia e le spese di energia elettrica. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione al nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Il fondo di riserva è stato quantificato, in ciascuno degli esercizi finanziari 2020-2022, secondo la previsione di cui all'art. 166 del TUEL.

Le spese d'investimento previste in bilancio, sono finanziate con risorse proprie, e con risorse derivanti da finanziamenti statali, regionali e comunitari (Agenda Urbana).

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", richiamato dall'art. 3 del D. Lgs 23/06/2011, n. 118 così come modificato dal D. Lgs. 10/08/2014, n. 126, in particolare il punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte dei crediti di dubbia e difficile esazione.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si

formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi finanziari.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo delle poste di entrata.

Venendo all'attuale bilancio si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, la formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità, non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari ovvero, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi. Si deve considerare che l'ente, a causa del dissesto, gestisce i residui formatisi dall'1.01.2018 in quanto la gestione relativa ai periodi precedenti è di competenza dell'O.S.L. La separazione della gestione sopradescritta comporterebbe la quantificazione del FCDE considerando solamente il periodo di competenza, ma, tenuto conto della modesta capacità di riscossione dell'Ente, prudenzialmente, si è ritenuto opportuno quantificare il FCDE sovradimensionandolo rispetto ai valori medi che scaturivano valutando la gestione dei residui dall'1.01.2018. La dimensione iniziale del fondo, pertanto, è stata stimata in € 4.315.081,96 per l'anno 2020, in € 4.710.591.76 per l'anno 2021 ed in € 4.920.000,00 per l'anno 2022.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Questo importo qualificato come "componente accantonata" può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui

tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tenuto conto che tutti i debiti maturati alla data del 31/12/2017 convergono nella gestione dell'O.S.L. (Organo Straordinario di Liquidazione) nominato ai sensi dell'art. 252 del TUEL, si è costituito, sulla base di apposita certificazione dell'Ufficio Legale, un fondo contenzioso, nel triennio 2020-2022, dell'importo di € 500.000,00 annui.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate
- e) riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da :

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31/12/2019, con l'apposizione dei vincoli ed accantonamenti prevista dai principi contabili, è allegata al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

Si è proceduto nell'esercizio finanziario 2020 a contabilizzare le anticipazioni di liquidità secondo quanto disposto dall'art. 39-ter del D. L. 162/2019.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolare espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede, non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabili agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parete dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni

del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato dell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale d'uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascuno esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). Le risultanze contabili del FPV costituiscono apposito allegato al bilancio.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito.

Nell'ambito del documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Castelvetro non ha rilasciato alcuna garanzia e non ha in corso impegni finanziari derivanti da contratti di finanza derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Gli enti/società partecipati dall'ente per i quali, ai sensi dell'art. 173 del TUEL, è previsto che i relativi bilanci siano allegati, qualora non pubblicati sul sito istituzionale, al bilancio di previsione del Comune sono:

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.C.P.A - quota di partecipazione 21,95%;
GAC IL SOLE E L'AZZURRO S.C.A.R.L. - quota di partecipazione 20,45%.

I bilanci delle due partecipate sono allegate all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Si deve tenere conto della nuova disciplina sui vincoli di finanza pubblica introdotta dall'art. 1, commi 707 e segg., della Legge n. 208/2015, ed in particolare:

del comma 707 che ha abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 la disciplina sul patto di stabilità interno;

del comma 710 secondo cui *“ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”*;

del comma 712 secondo cui *“a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710”*.

ULTERIORI RILIEVI

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono state apportate modifiche agli stanziamenti del bilancio derivanti dall'utilizzo di avanzo vincolato, da risorse vincolate pervenute dallo Stato e dalla Regione nel corso dell'esercizio finanziario in questione e dai trasferimenti Statali e Regionali finalizzati a contenere le condizioni di crisi socio-economica sorte a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopraesposto, nel concludere i contenuti della presente nota, si significa che le attività sulle quali porre maggiore attenzione nella gestione degli aspetti economico-finanziari dell'ente devono necessariamente essere focalizzati sul costante monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria e sul recupero dell'evasione tributaria e tariffaria al fine di incrementare la riscossione delle entrate in

un'ottica di miglioramento delle risorse liquide che permettano all'ente di evitare il ripetersi di situazioni di disequilibrio nell'ottica del risanamento finanziario dello stesso.

Castelvetrano, 14.03.2021

Il Responsabile della Direzione VIII

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como